



CITTA' DI CROTONE

Settore 4 - Lavori pubblici-Ambiente-Urbanistica

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 07-02-2018

Oggetto: censimento amianto nel territorio comunale (Legge Regionale 27 Aprile 2011, n.14).
Proroga ordinanza sindacale n. 160 del 9.11.2017

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale 160 del 9.11.2017 è stato disposto a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, titolari o legali rappresentanti di unità produttive di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, di effettuare il censimento previsto dall'art. 6 della L.R. 27.4.2011, n. 14, attraverso la presentazione di apposita scheda di autonotifica;
- che il termine ultimo di presentazione della scheda di autonotifica era stato fissato in 90 giorni dalla data della pubblicazione della sopra citata ordinanza;
- che ad oggi è pervenuto un esiguo numero di schede di autonotifica, ancorchè sia stato dato ampio risalto all'obbligo di effettuare il censimento di che trattasi;

Considerato:

che il censimento previsto dalla L.R. 14/2011 riveste particolare importanza per le ovvie implicazioni in materia di salute pubblica e che le informazioni raccolte sono indispensabili per attuare piani di intervento previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto:

- di poter prorogare il termine per la presentazione delle schede di censimento stabilito con l'ordinanza sindacale n. 160/2017 di ulteriori ultimi 30 giorni, al fine di consentire a coloro i quali non abbiano ancora ottemperato a presentare le citate schede di autonotifica;

Visto:

- il D.M. Sanità del 6 settembre 1994 recante "normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27.3.1992 n.257";
- il D.M. Ambiente del 29 luglio 2004, n. 248, avente ad oggetto "regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la IV parte in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. ii;
- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. il termine di 90 giorni previsto per l'effettuazione del censimento di cui alla precedente ordinanza sindacale n 160 del 9.11.2017, rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, titolari o legali rappresentanti di unità produttive di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, è prorogato di ulteriori ultimi 30 giorni, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza;
2. Resta fermo e valido quant'alto stabilito con la precedente ordinanza n. 160/2017;

DISPONE

1. il Dirigente del Settore 4 è incaricato di curare i successivi e/o consequenziali adempimenti amministrativi e gestionali derivanti dalla presente ordinanza;
2. il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli e della sorveglianza per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni previste dalla vigente normativa nei confronti dei trasgressori e/o degli impianti;
3. il presente provvedimento è trasmesso, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto, al Presidente della Giunta della Regione Calabria e all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Crotona, al Direttore Generale dell'ASP Crotona, all'Arpacal-Dipartimento di Crotona, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito web istituzionale e avvisi pubblici ed è immediatamente esecutivo.

La pubblicazione della presente ordinanza, in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, vale come contestuale avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90; Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla stessa data di pubblicazione.

IL SINDACO

F.to Ugo Pugliese